



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al V.M.

Nuovo Regolamento

DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

TITOLO II° DELLA QUALITA' URBANA

- Art. 4 - Interventi di riqualificazione e d'arredo degli spazi urbani
- Art. 5 - Definizione di riqualificazione e arredo urbano
- Art. 6 - Uso e classificazione del verde pubblico
- Art. 7 - Manutenzione degli edifici
- Art. 8 - Occupazione abusiva di spazi di uso pubblico

TITOLO III° DELLA TUTELA DEI BENI PUBBLICI E DELLE COSE DI PUBBLICO INTERESSE

- Art. 9 - Beni di pubblico interesse
- Art. 10 - Patrimonio pubblico
- Art. 11 - Luminarie natalizie
- Art. 12 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

TITOLO IV° DELLA QUIETE, DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELL'IGIENE DEL SUOLO

- Art. 13 - Rumori nei locali pubblici, privati e nelle aree pubbliche
- Art. 14 - Suono delle campane
- Art. 15 - Oggetti mobili
- Art. 16 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
- Art. 17 - Custodia degli animali
- Art. 18 - Sgombro della neve
- Art. 19 - Prevenzione incendi e infortuni
- Art. 20 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 21 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 22 - Nettezza dei centri abitati
- Art. 23 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 24 - Disposizioni riguardanti le attività commerciali
- Art. 25 - Igiene del suolo
- Art. 26 - Divieto di gettare opuscoli, volantini

TITOLO V° DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI E ARTIGIANALI

- Art. 27 - Regime delle aree
- Art. 28 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovagli
- Art. 29 - Esercizio di mestieri girovagli - lustrascarpe e venditori di giornali

TITOLO VI°
DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 30 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 31 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 32 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 33 - Installazione di tende solari
- Art. 34 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 35 - Occupazione con banchetti e simili
- Art. 36 - Collocamento di condutture
- Art. 37 - Carovane di nomadi

TITOLO VII°
DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLE INDUSTRIE RUMOROSE E ARTIGIANALI

- Art. 38 - Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 39 - Scarico di rottami e detriti
- Art. 40 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 41 - Inquinamento acustico
- Art. 42 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 43 - Nulla Osta all'esercizio delle attività
- Art. 43 bis- Domanda per il rilascio del nulla osta all'esercizio della attività
- Art. 43 ter- Parere igienico sanitario per il rilascio del nulla osta all'esercizio della attività
- Art. 44 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 45 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 46 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

TITOLO VIII°
SANZIONI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 48 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 49 - Sequestro e custodia di cose
- Art. 50 - Sospensione delle concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta
- Art. 51 - Chiusura coatta delle attività
- Art. 52 - Disposizioni transitorie
- Art. 53 - Entrata in vigore

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.L.gs 18 agosto 2000 n° 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana (per gli spazi e luoghi pubblici) sono estese agli spazi e luoghi privati, soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive competenze.

Detti organi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, giusto quanto disposto dall'art. 13 legge 24.11.81, n. 689.

Coadiuvano gli organi di cui al 1° c. "gli addetti alla tutela del decoro urbano" per la prevenzione di azioni dirette a compromettere la qualità dell'ambiente urbano o a pregiudicarne le condizioni di fruibilità da parte dei cittadini. In particolare, gli incaricati del servizio operano per preservare la città da fattori di degrado.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Previa presentazione di regolare domanda le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

TITOLO II° DELLA QUALITA' URBANA

Art. 4

Interventi di riqualificazione e d'arredo degli spazi urbani

L'Amministrazione comunale promuove, anche attraverso progetti di arredo urbano, interventi finalizzati alla riqualificazione - valorizzazione di spazi, quali vie, piazze, aree verdi o di pertinenza di edifici pubblici o d'uso pubblico.

All'uopo il Sindaco, o il Comandante della Polizia Municipale ove trattasi di atti di gestione, con propria ordinanza, può disporre anche limitazioni del traffico veicolare e/o particolari provvedimenti finalizzati ad un migliore utilizzo del demanio stradale.

Art. 5

Definizione di riqualificazione e arredo urbano

Per riqualificazione si intende la predisposizione di un sistema di interventi, ricompresi in un progetto di arredo urbano, finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento estetico e di fruibilità degli spazi urbani.

Per le finalità di cui al 1° comma sono da ritenersi opere di riqualificazione la pavimentazione, l'illuminazione, l'alberatura, nonché le panchine, sedili, fioriere, contenitori di rifiuti, fontane, fontanelle, dissuasori del traffico, pensiline e altre infrastrutture.

Art. 6

Uso e classificazione del verde pubblico

La classificazione, l'uso, la salvaguardia, l'organizzazione del verde pubblico sono disciplinati dall'apposito Regolamento d'uso del verde che individua anche i parchi e spazi cittadini assoggettati a regolamentazione d'accesso.

Art. 7

Manutenzione degli edifici

Tutti i proprietari di fabbricati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione delle facciate degli edifici, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.

Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni o sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori composti da qualsiasi materia i muri degli edifici e le porte esterne. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari di giardini o terreni fiancheggianti le vie e piazze dovranno provvedere perché i rami degli alberi o delle piante non si proiettino sopra detti luoghi.

Quando per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra ragione i rami degli alberi o gli alberi stessi dovessero cadere sul piano stradale, il proprietario o il conduttore dei fondi ai quali le piante appartengono è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Nel caso di inadempienza il Comandante della Polizia Municipale potrà disporre d'ufficio ponendo a carico le relative spese sostenute.

Art. 8

Occupazioni abusive di spazi di uso pubblico

Le strade, le piazze, i portici, gli spazi pubblici o aperti al pubblico non possono essere oggetto di occupazione, anche temporanea, senza l'autorizzazione del Comune.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anche per quanto riguarda la determinazione delle relative tariffe.

E' vietato il comportamento dei singoli comunque diretto ad impedire o a limitare con occupazioni personali la fruibilità dei luoghi destinati all'uso collettivo, nonché l'inosservanza delle prescrizioni impartite. Le occupazioni abusive sono perseguibili a norma dell'articolo 20 del D.L.gs 285/95.

TITOLO III° DELLA TUTELA DEI BENI PUBBLICI E DELLE COSE DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 9 Beni di pubblico interesse

Tutti i cittadini sono tenuti a rispettare le cose che rappresentano per la collettività un valore culturale, storico, artistico o religioso.

Negli edifici o negli spazi all'uopo destinati i visitatori debbono astenersi dal compiere atti o porre in essere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

Art. 10 Patrimonio pubblico

E' fatto divieto a chiunque di danneggiare i beni appartenenti al pubblico patrimonio quali ad esempio:

- manomettere o deturpare i monumenti, i colonnati, le facciate degli edifici;
- bagnarsi nelle vasche e nelle pubbliche fontane o utilizzarle per il lavaggio di cose o l'abbeveraggio degli animali;
- modificare o rendere illeggibili i cartelli stradali, le targhe con denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati;
- salire sui cancelli, alberi, pali dell'illuminazione pubblica o sui monumenti.

E' vietato, senza permesso, collocare ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei portici, sulle facciate degli edifici e delle costruzioni monumentali.

Non si possono collocare nelle strade luminarie, striscioni, manifesti, drappi decorativi o pubblicitari senza l'autorizzazione comunale.

Negli allestimenti non possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i cavi e le strutture dell'illuminazione pubblica e della segnaletica verticale e luminosa.

Art. 11 Luminarie

Fatto salvo quanto previsto da altre vigenti disposizioni regolamentari in materia, la ditta incaricata dei lavori è tenuta a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente e alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti.

Gli installatori sono direttamente responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, sono tenuti al risarcimento degli eventuali danni provocati e all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.

Art. 12 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Salvo quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'art. 10, nonché dal 2° comma dell'art. 11, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni in occasione di particolari cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata.

TITOLO IV°
DELLA QUIETE, DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELL'IGIENE DEL SUOLO

Art. 13

Rumori nei locali pubblici, privati e nelle aree pubbliche

Salvo quanto disposto dall'art. 41, nelle aree pubbliche, nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che superano la normale tollerabilità, ovvero possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio-televisivi e simili.

L'uso di strumenti, altoparlanti ecc., deve essere particolarmente moderato dopo le ore 22. In ogni caso, dopo le ore 23, salvo specifica autorizzazione, è proibita qualunque fonte di rumore che possa recare disturbo.

Sono parimenti vietate, nei luoghi pubblici, tanto di giorno che di notte, le grida, gli schiamazzi ed i canti, specialmente da parte di più persone riunite nonchè il gioco della palla.

Art. 14

Suono delle campane

Il suono delle campane è consentito, di norma, per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Art. 15

Oggetti mobili

Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio devono essere assicurati al fine di evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

E' in ogni caso vietato gettare o lasciare cadere, sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti, materiali di ogni genere che possono offendere o insudiciare.

Art. 16

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ufficio Tecnico, può prescrivere particolari interventi ritenuti necessari.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 17

Custodia degli animali

I Proprietari o i possessori di animali domestici debbono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Fuori dai luoghi consentiti dal vigente Regolamento d'Uso del Verde e salvo quanto disposto dal codice Penale, i cani possono circolare sul territorio Comunale solo al guinzaglio o muniti di museruola e accompagnati dal proprietario o da altro conduttore.

Ferme restando le altre disposizioni di legge, di Polizia Sanitaria e Veterinaria, l'Autorità Comunale dispone l'accalappiamento dei cani vaganti sul territorio comunale senza museruola e senza la presenza del proprietario o conduttore, provvedendo alla custodia presso apposito canile convenzionato.

Il proprietario potrà rilevare il proprio cane previo rimborso delle spese di custodia e mantenimento; è inoltre tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nei termini previsti.

È fatto obbligo al proprietario o conduttore del cane nelle pubbliche vie e in ogni altro spazio pubblico di portare sempre con sé apposita paletta per la rimozione delle deiezioni eventualmente prodotte dal cane.

Il proprietario o conduttore del cane è tenuto alla immediata rimozione della deiezione prodotta dall'animale.

Art. 18 Sgombro della neve

Tutti i proprietari, i conduttori e frontisti delle vie, piazze e luoghi pubblici, hanno l'obbligo solidale di provvedere tempestivamente e comunque non più tardi di 12 (dodici) ore dalla caduta:

- a)- a sgombrare la neve per il tratto di suolo pubblico innanzi alla loro proprietà o abitazione fino a 2 (due) metri;
- b)- a rompere o coprire con materie adatte i ghiaccioli per la propria tratta e di non gettare acqua o liquidi che possano congelarsi;

Durante lo sgombero della neve dai tetti, dai balconi e terrazze è vietato gettarla sul pubblico passaggio senza specifica autorizzazione.

Art. 19 Prevenzione incendi e infortuni

A tutela dei cittadini, nell'abitato e lungo le strade pubbliche o nelle adiacenze di esse è vietato lanciare materiale o accendere fuochi anche di modesta entità.

È altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il lancio di sassi o di altri oggetti contundenti contro persone o cose.

Art. 20 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, in materia di prevenzione incendi, è vietata la detenzione di combustibili in abitazioni o altri locali.

Art. 21 Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità riterrà di dover prescrivere.

È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 22 Nettezza dei centri abitati

È vietato imbrattare in qualsiasi modo il suolo pubblico.

Ferme restando le vigenti disposizioni d'igiene, nonché quanto stabilito dal precedente art. 21 nonché dall'Ordinanza Sindacale concernente la raccolta differenziata e domiciliare dei rifiuti, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio, od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale indecoroso. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto.

Art. 23 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, ambiti e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 24

Disposizioni riguardanti le attività commerciali

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

E' proibito agli esercenti di caffè', bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo di gettare cose o imbrattare il suolo.

Art. 25

Igiene del suolo

E' fatto divieto di battere tappeti, stuoie o altro da balconi, finestre e terrazze prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico.

E' vietato soddisfare le proprie necessità fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati, abbandonare materiali e oggetti che possono costituire veicolo di infezione.

Nelle piazze, nei giardini e nei luoghi pubblici in genere, è vietato distribuire cibo ai piccioni e ai cani randagi.

Art. 26

Divieto di gettare opuscoli, volantini

A tutela della nettezza del suolo è vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto e la collocazione sui veicoli di opuscoli, foglietti, volantini ed altro materiale non di interesse pubblico.

TITOLO V° DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Art. 27 Regime delle aree

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto esclusivamente nelle zone individuate dal Comune.

L'Amministrazione Comunale determina altresì gli orari e le modalità cui gli operatori si devono attenere scrupolosamente, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi Speciali.

L'attività e gli orari per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di autonegozi e chioschi collocati sul suolo pubblico sono disciplinate con Ordinanza Sindacale.

Art. 28 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

E' fatto obbligo a tutti i commercianti su aree pubbliche, concessionari di posteggi dei mercati e dei luoghi di sosta giornalieri e di posteggi comunque autorizzati e dislocati sul territorio comunale:

a)- di ultimare lo sgombero dell'area occupata da automezzi, da attrezzature e da merci, entro le ore 14.30, se trattasi di mercati settimanali o rionali; entro le ore 23.00 o altri orari di volta in volta stabiliti se trattasi di occupazioni effettuate in occasione di fiere, ricorrenze, festeggiamenti;

b)- di lasciare l'area utilizzata libera da ogni ingombro e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, avendo cura di accatastarli nell'area occupata negli appositi sacchi a perdere di colore viola per la frazione secca recuperabile; di colore nero per la frazione destinata allo smaltimento secondo le modalità indicate nell'Ordinanza Sindacale, al fine di facilitare la raccolta da parte del personale addetto. Parimenti dovranno essere accatastati, purchè privi di rifiuti, gli involucri e gli imballaggi ingombranti.

Gli scarti delle merci, gli involucri, gli imballaggi non ingombranti e ogni altro rifiuto dovranno durante l'esercizio dell'attività essere insaccati di volta in volta negli appositi sacchi a perdere di colore viola per la frazione secca recuperabile; di colore nero per la frazione destinata allo smaltimento secondo le modalità indicate nell'Ordinanza Sindacale, al fine di mantenere costantemente pulito il suolo; detti sacchi dovranno essere collocati dietro o sotto il banco di vendita in modo da non essere esposti alla vista del pubblico.

Art. 29 Esercizio di mestieri girovaghi - lustrascarpe e venditori di giornali

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune senza la prescritta autorizzazione e/o iscrizione.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi, o utilizzando strumenti di amplificazione.

I permessi rilasciati per il mestiere di lustrascarpe e impagliatori di sedie ecc., dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco, ovvero oltre l'occupazione eventualmente posseduta e rilasciata dall'Autorità comunale.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 30 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le operazioni di carico e scarico delle merci che si effettuano fuori dagli spazi a ciò destinati sono subordinate ad autorizzazione rilasciata dal Comando della Polizia Municipale.

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 31

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piantane od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi, evidenziando, con appositi segni orizzontali, le estremità dell'ingombro.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

Art. 32

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo se conforme ai limiti e alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'Esecuzione.

Art. 33

Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di edilizia, per le tende solari dei piani terreni tra la sporgenza massima ed il cordolo del marciapiede dovrà rimanere uno spazio libero di cm. 70 ed avere un'altezza dal suolo, per la parte fissa, non inferiore a mt. 2.25, riducibile a mt. 2.00 per la parte mobile.

Per le tende da collocarsi dove non esiste il marciapiede, per quelle dei piani superiori e negli edifici di interesse storico, come pure per altri simili infissi, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale, previa presentazione di idonea documentazione fotoplanimetrica.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate, nei portici, sarà caso per caso stabilito dal competente ufficio comunale se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

Tutte le tende dovranno essere retraibili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i segnali stradali, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite massimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 34

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Per le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, valgono le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31.

Esse sono di norma vietate, possono essere autorizzate per specifiche e motivate circostanze.

Art. 35
Occupazione con banchetti e simili

Per i partiti politici, movimenti d'opinione, associazioni senza fini di lucro, enti benefici, ecc., salvo quanto previsto dal Regolamento sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè quanto previsto dall'art. 26, le richieste di occupazione di suolo pubblico dovranno essere inoltrate al Comando della Polizia Municipale almeno 3 giorni prima della data richiesta.

Nel caso in cui dovessero pervenire più richieste di occupazioni riguardanti la stessa località si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione.

L'Autorità Comunale potrà negare l'autorizzazione soltanto nel caso in cui l'occupazione costituisca intralcio alla circolazione; in questo caso il richiedente concorderà con il Comando altra località.

In ogni caso, all'interno delle aree dei mercati, non è consentita alcuna occupazione.

Art. 36
Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonchè di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dall'Autorità Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro, analoga comunicazione dovrà essere data al Comando di Polizia Municipale.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art. 37
Carovane di nomadi

E' vietata la sosta dei nomadi su tutto il territorio cittadino.

In caso di comprovata e documentata necessità ed in ogni altro particolare caso che verrà valutato di volta in volta, previa istanza diretta al Sindaco, potranno essere concesse deroghe comunque limitate, tramite il Settore della Polizia Municipale.

Nei confronti di coloro i quali contravvenissero a tale disposizione la Polizia Municipale procederà alla ingiunzione verbale a portarsi immediatamente in altra località, se ritenuta idonea, oppure fuori del territorio Comunale. In caso di inottemperanza la Polizia Municipale procederà all'allontanamento e al deferimento dei renitenti all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO VII° DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLE INDUSTRIE RUMOROSE E ARTIGIANALI

Art. 38 Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dalla normativa statale, regionale nonché dal Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 39 Scarico di rottami e di detriti

Salvo quanto disposto dall'art. 22 comma secondo è vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi destinati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 40 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività oggetto di controllo.

Art. 41 Inquinamento acustico

La vigilanza sull'inquinamento acustico è disciplinata dalla normativa statale, regionale e dallo speciale Regolamento Comunale.

Art. 42 Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino nei giorni feriali e dalle ore 20.00 alle ore 09.00 nei giorni festivi.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perchè le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 43

Nulla Osta all'esercizio delle attività

Chiunque intenda adibire o usare costruzioni ed aree o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito-magazzino di materiali anche all'aperto, ampliare gli impianti e/o il ciclo produttivo deve ottenere il nulla osta comunale.

Sulle domande di nulla osta all'esercizio delle attività lo Sportello unico per le imprese si esprime entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda.

Per le attività soggette al nulla osta all'esercizio definite a struttura semplice così come indicate nella DGR 5/2/99 n. VI/41318 si applicano le procedure di autocertificazione e di silenzio assenso di cui art. 6 comma 6 del DPR 447/98.

Art. 43 bis

Domanda per il rilascio del nulla osta all'esercizio dell'attività

Le domande intese ad ottenere il rilascio del nulla osta all'esercizio dell'attività, corredate dell'apposita documentazione, devono essere presentate allo Sportello Unico per le imprese.

Tali domande valgono ad ottemperare l'obbligo di notifica di cui all'art. 48 D.P.R. 303/56, la comunicazione di cui all'art. 216 del T.U.L.P.S. e qualora specificata la richiesta di cui all'art. 8 del DPR 303/56.

Art. 43 Ter

Parere igienico sanitario per il rilascio del nulla osta all'esercizio dell'attività

Lo Sportello Unico per le imprese nell'ambito del procedimento per il rilascio del nulla osta all'esercizio di cui al precedente art. 43 acquisisce il parere igienico sanitario dall'ASL, parere che attesta anche mediante sopralluoghi, l'idoneità e la rispondenza della documentazione prodotta alle norme vigenti ed in materia di tutela della salute pubblica e salubrità degli ambienti di lavoro.

Art. 44

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, l'uso di apparecchi non deve provocare rumore o vibrazioni che arrechino disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle aree private comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 45

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità competente.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

L'Autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 46

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

TITOLO VIII°
SANZIONI -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o abbia cagionato danni al Comune o a terzi, ai sensi degli artt. 10, 11, 12 e 16 della legge 24.11.1981, n° 689, per le violazioni al presente regolamento sono stabilite le seguenti sanzioni, per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta (p.m.r.), entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione:

- | | |
|---|--|
| a) Infrazione all'art. 17, 5° comma. | da € 13,00 a € 78,00 (p.m.r. € 26,00) |
| b) Infrazioni agli artt. 17, 1° - 2° - 3° e 6° comma,
- 8 - 15 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25 - 28, 3° comma,
- 29 - 30 - 31. | da € 30,00 a € 240,00 (p.m.r. € 60,00) |
| c) Infrazioni agli artt. 7, 3° comma, - 9 - 11 - 18 - 19
-24 - 28, comma 2° lettera a), - 33 - 35 - 37
- 39, comma 2°, - 42 - 44. | da € 60,00 a € 360,00 (p.m.r. € 120,00) |
| d) Infrazioni agli artt. 10 - 13 - 22 - 26
- 28, comma 2° lettera b), - 39, comma 1°. | da € 80,00 a € 480,00 (p.m.r. € 160,00) |
| e) Infrazioni agli artt. 36 - 40 - 43. | da € 130,00 a € 800,00 (p.m.r. € 260,00) |

Nel caso di mancato pagamento nelle forme prescritte ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale appartenente al Corpo della Polizia Municipale, dagli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché dal personale degli Uffici Tecnici Comunali per le materie di loro specifica competenza, nonché dal personale di cui all'art. 2 comma 3°.

Art. 48

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 D.L.gs 18 agosto 2000 n° 267, l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 49

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione, giusto quanto disposto dagli artt. 13 e 20 della Legge 24.11.1981, n° 689.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Contro il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19 della Legge 24.11.1981, n° 689.

Art. 50
Sospensione delle concessioni, licenze, autorizzazioni e/o nulla-osta

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione o nulla-osta del Comune, sarà inflitta la sospensione dell'atto nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

I casi di revoca, modifica, decadenza delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche restano disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative e dal relativo regolamento.

Art. 51
Chiusura coatta delle attività

Ogni attività soggetta a concessione, autorizzazione o nulla-osta ai sensi del presente Regolamento, condotta in contrasto o in difetto delle medesime, il mancato rispetto dell'ordinanza di sospensione disposta dall'Autorità Comunale ai sensi dell'art. 50, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria, è soggetta alla sanzione accessoria della chiusura coatta, con apposizione di sigilli.

Art. 52
Disposizioni transitorie

Le attività esistenti, soggette a concessione - autorizzazione - nulla osta, dovranno essere adeguate alle prescrizioni del presente Regolamento entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, salvo proroga concessa a seguito di motivata richiesta.

Art. 53
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.L.gs 18 agosto 2000 n° 267 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5/3/2002 con atto N°. 28.
Divenuto esecutivo dal giorno 18/4/2002.